

**Tribunale di Verona – Sentenza 13.1.2011  
(Composizione monocratica - Giudice LANNI)**

- *omissis* -

*considerato in fatto e in diritto che:*

- ai fini dell'esatta ricostruzione del *thema decidendum* e del *thema probandum* possono essere richiamati *per relationem* il ricorso per decreto ingiuntivo notificato il 26/1/09, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 6/3/09 e la comparsa di costituzione depositata il 19/6/09;
- la M S.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 112/09 con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore dell'Avv. X della somma di € 82.559,68, dovuta quale corrispettivo delle prestazioni professionali poste in essere tra l'aprile del 2003 ed il dicembre del 2008, indicate nelle 14 parcelle allegate al ricorso per decreto ingiuntivo;
- in particolare, l'opponente ha contestato l'effettivo svolgimento di alcune delle attività indicate nelle parcelle (e per questo deve ritenersi corretta l'instaurazione della causa con le forme dell'atto di citazione: in tema v., da ultimo Cass SU n. 390/11), l'applicazione per alcune voci ed alcune parcelle di onorari non corrispondenti alle tariffe professionali e agli accordi, chiedendo la rideterminazione giudiziale del credito del professionista a fronte dell'inidoneità probatoria delle parcelle liquidate dal Consiglio dell'Ordine nel giudizio di opposizione;
- l'opposto, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, evidenziando numerosi profili di non contestazione riferiti alla difesa dell'opponente;
- orbene, nella causa in esame acquista rilievo il principio di non contestazione nella sua portata precedente alla modificazione dell'art.

115 c.p.c. (essendo la causa di opposizione stata instaurata prima dell'entrata in vigore della legge n. 69/09) e in particolare nella portata elaborata dall'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza n. 761/02 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui: a) gli art. 167 e 416 c.p.c. (nella parte in cui prevedono l'onere del convenuto di prendere posizione su fatti allegati dall'attore) e più in generale il dovere di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., espressivo del principio del *fair trial*, derivato dall'elaborazione giurisprudenziale della CEDU e riconducibile anche ai principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost), impongono alle parti di contestare specificamente i fatti costitutivi (o modificativi ed estintivi) della pretesa azionata in giudizio ed allegati dalla controparte, con la conseguenza che i fatti non specificamente contestati devono ritenersi esclusi dal *thema probandum* ed il giudice può porli a base della decisione; b) la contestazione dei fatti, per evitare l'effetto su indicato, deve essere specifica e non può quindi risolversi nel richiamo al dovere del giudice di accertare la sussistenza della pretesa dedotta in giudizio o nel richiamo dell'onere della controparte di provare i fatti stessi (v. Cass. N. 13079/08); c) la contestazione specifica deve riguardare anche i fatti costitutivi concernenti il *quantum* della pretesa, sicché la congruità di una pretesa economica (nel senso di conformità agli accordi delle parti o alle tariffe applicabili) può essere affermata dal giudice sul presupposto della mancanza di una specifica contestazione sul punto della parte onerata (v. Cass. SU n. 761/02); d) proprio per la sua finalità di delimitazione del *thema probandum*, e per la sua derivazione dal principio del *fair trial* nei termini su esposti, l'onere di contestazione deve essere adempiuto entro la definizione del *thema decidendum*, e quindi al massimo entro la prima memoria *ex*

art. 183 comma 6 o (per i fatti nuovi o modificati rispetto alle allegazioni iniziali) entro la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c. (sulla correlazione tra onere di contestazione e definizione del *thema decidendum* v. Cass. 12636/05);

- ciò posto, le uniche contestazioni specifiche formulate dall'opponente (tempestivamente, ossia nell'atto di opposizione e nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) riguardano: 1) le tre cause E, sotto il profilo specifico: 1.1. dell'applicazione degli onorari corrispondenti ad un valore superiore a quello della causa, quantificabile al massimo nel valore della transazione finale di circa € 200.000; 1.2. dell'esclusione della spettanza degli onorari relativi all'attività di conciliazione, in quanto la conciliazione fu curata esclusivamente dal CTU Arch. Y; 1.3. della mancata applicazioni dei minimi tariffari per l'attività di conciliazione, in quanto ripetitiva di attività già prestate (e pagate) per la fase pregiudiziale concernente il procedimento per accertamento tecnico preventivo e la perizia contrattuale; 2) la causa MF, sotto il profilo specifico: 2.1 dell'omessa applicazione dell'accordo di determinazione degli onorari nella misura del 50 %; 2.2 della non spettanza dell'onorario per la bozza di atto di citazione, in quanto non vi era stato alcun incarico a tal fine; 3) della vertenza stragiudiziale contro il Comune di XX, sotto il profilo specifico della mancanza dei presupposti per l'applicazione di una maggiorazione dell'onorario per la "particolare importanza" delle questioni trattate; 4) della causa Feiffer sotto il profilo specifico: 4.1 della mancanza di presupposti per il pagamento della somma di € 2347 per l'attività stragiudiziale, poi assorbita dalla successiva attività giudiziale; 4.2 del calcolo degli onorari per 9 udienze di trattazione, invece che per 6 udienze di trattazione e 3 istruttorie;

- le ulteriori contestazioni dell'opponente (basate sull'affermazione dell'onere di controparte di provare i fatti costitutivi del proprio credito, della necessità di verificare la congruità degli onorari richiesti, della necessità di verificare il contenuto delle singole udienze relative alle varie pratiche, per determinare l'importo dei diritti e degli onorari dovuti, della necessità di applicare i minimi tariffari in relazione ad alcune attività ripetitive) devono invece considerarsi generiche nei termini su esposti, sicché i fatti costitutivi (sia sotto il profilo dell'*an* che sotto il profilo del *quantum*), del credito dell'opposto, diversi da quelli indicati nei 4 punti che precedono, devono ritenersi non contestati e possono essere posti a base della decisione;
- per ciò che concerne, invece, le contestazioni specifiche, va innanzi tutto affermata l'infondatezza delle contestazioni sub 1, atteso che: 1.1) le competenze dell'opposto per le cause in questione sono state calcolate nelle parcelle allegate al ricorso monitorio sulla base del valore di € 200.000 indicato dalle opponente, come confermato dalle deduzioni contenute nella pagine 7,8,9 della comparsa di costituzione e risposta, che si richiamano *per relationem*; 1.2 la conduzione in prima persona, senza l'intervento dell'opposto, delle trattative per la conciliazione da parte del CTU non è provato (i capitoli di prova orale articolati sul punto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. di parte opponente non sono stati ammessi in quanto formulati genericamente) e comunque l'esperimento fruttuoso del tentativo di conciliazione da parte del CTU non esclude la rilevanza dell'attività di assistenza del legale in questa fase, peraltro comprovata dalla numerosa documentazione prodotta (documenti 42 e ss del fascicolo di parte opposta); 1.3. il fatto che l'opposto avesse seguito la vertenza già in occasione del procedimento tecnico per accertamento tecnico preventivo e in occasione della perizia contrattuale, non

esclude l'autonoma rilevanza dell'attività prestata in sede contenziosa e nella conseguente fase di conciliazione né giustifica l'applicazione del minimo degli onorari, in considerazione del diverso contenuto dell'attività prestata;

- per ciò che concerne le contestazioni sub 2), va innanzi tutto affermata l'infondatezza della deduzione concernente la non spettanza dell'onorario per la bozza di atto di citazione, in quanto la documentazione prodotta nella fase monitoria (documento n. 83) e nel giudizio di opposizione (documenti nn. 46-49 del fascicolo di parte opposta) comprovano che l'incarico di redigere l'atto di citazione fu conferito dall'opponente, tanto che non sollevò alcuna obiezione una volta ricevuta la bozza dell'atto da notificare;

- va invece affermata la parziale fondatezza dell'ulteriore contestazione concernente la violazione dell'accordo di determinazione degli onorari nella misura del 50 % tra minimo e massimo previsto, atteso che: a) la comunicazione del preventivo da parte dell'opposto ha ingenerato nell'opponente un ragionevole affidamento circa il raggiungimento di un siffatto accordo per le ragioni esposte a pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione che si richiama *per relationem*; b) tale accordo, ed il ragionevole affidamento dell'opponente sulla sua persistente validità, non è stato superato dai mutamenti di *petitum* della causa, in quanto l'opposto non ha comunicato al cliente la necessità di rivedere l'accordo iniziale sulla base di detti mutamenti; c) in particolare tale accordo deve intendersi riferito alle voci di onorario corrispondenti non già al valore iniziale della causa, bensì al suo valore effettivo; d) tale valore è stato correttamente individuato nella somma di € 550.000 per le considerazioni esposte nelle pagine 18 e 19 della comparsa di costituzione che si richiamano *per relationem*; e) applicando il 50 %

degli onorari (tra minimo e massimo previsto) alle singole voci della parcella in questione si perviene ad un onorario di € 6959 e quindi ad un importo complessivo della parcella di € 12.556,16 di cui € 1089 per rimborso spese generali, € 176,29 per contributo previdenziale ed € 2016,02 per IVA; f) quindi l'importo residuo dovuto in relazione a questa parcella deve essere quantificato in € 9981,14 e non nella somma di € 13.644,10 richiesta con il ricorso monitrio, con una differenza di € 3662,96;

- per ciò che concerne, poi, le contestazioni sub 3) ne va affermata l'infondatezza, in quanto, a prescindere dalle indicazioni contenute nell'epigrafe della parcella, non risulta applicata alcuna maggiorazione degli onorari per l'asserita "particolare importanza" delle questioni trattate;

- per ciò che concerne, infine, le contestazioni sub 4) ne va affermata l'infondatezza, atteso che: 4.1) la questione dell'assorbimento dell'attività stragiudiziale in quella giudiziale non è rilevante, in quanto la relativa parcella è stata (quasi per intero) pagata e non risultano formulate domande restitutorie da parte dell'opponente; 4.2) considerando, ai fini della determinazione dell'onorario, 6 udienze di trattazione e tre di prova, come preteso dall'opponente, si perviene ad un importo persino superiore a quello preteso dall'opposto a titolo di onorario per l'attività d'udienza;

- pertanto, l'opposizione deve giudicarsi fondata e va accolta limitatamente alla somma di € 3662,96; ne consegue che il decreto opposto va revocato e che l'opponente va condannato a pagare il minore importo di € 78.896,78;

- le spese di lite (liquidate in rapporto al valore per cui è stata giudicata fondata la domanda di pagamento dell'opposto), seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opponente

**P.Q.M.**

1. revoca il decreto ingiuntivo n. 112/09 e condanna la M S.r.l. a pagare in favore di X il minore importo di € 78.89678, oltre interessi legali dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
2. condanna la M S.r.l. a rimborsare a le spese di lite che liquida in complessivi € 6000, di cui € 500 per spese ed € 140 per diritti, oltre rimborso forfetario delle spese generali, iva e cpa.